

AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa la spettabile clientela che, a seguito dell'emanazione del Decreto Legge 06 dicembre 2011, n. 201, cambiano alcune disposizioni introdotte dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 circa l'utilizzo di

ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI.

Di seguito si riportano le principali novità.

Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo **pari o superiore a 1.000 euro** devono recare l'**indicazione** del nome o della ragione sociale del **beneficiario e la clausola di non trasferibilità**.

Gli assegni bancari e postali, emessi all'ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall'importo recato dagli stessi.

Le banche, nel rispetto delle nuove disposizioni, rilasciano gli assegni muniti della **clausola di non trasferibilità**. Il cliente tuttavia **può richiedere per iscritto** il rilascio, in **forma libera**, di **assegni circolari** e di **moduli di assegni bancari**, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 1.000,00 euro (vale a dire fino a 999,99 euro), eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano Banche o Poste Italiane S.p.A.. In caso di richiesta di assegni in forma libera, il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno.

SI INVITA PERTANTO LA CLIENTELA A VOLER PRENDERE BUONA NOTA DELL'ENTRATA IN VIGORE DI TALI DISPOSIZIONI NORMATIVE AL FINE DI EVITARE, IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE STESSE, LA CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELLA RELATIVA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA.

IL NOSTRO PERSONALE E' A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE E CHIARIMENTO.